



Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020  
Asse 1 - "Occupazione"

**AVVISO PER LA RICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALI DA PARTE DELLE  
IMPRESSE  
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE  
P.O.R. FSE 2014-2020**

INDICE

1.Riferimenti legislativi e amministrativi .....	2
2.Riferimenti programmatici .....	6
3.Finalità dell'Avviso.....	7
4.Azioni finanziabili .....	8
5.Destinatari .....	8
6.Beneficiari .....	9
7.Soggetto Concedente ed Erogatore .....	9
8.Modalità di presentazione e istruttoria delle domande.....	10
9.Tipologie contrattuali ammesse ai bonus assunzionali .....	11
10.Modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto .....	12
11.Importo del bonus assunzionale .....	13
12.Premialità.....	15
13.Regime de minimis .....	15
14.Principi orizzontali .....	16
15.Erogazione dei bonus assunzionali.....	16
16.Cumulabilità del bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione .....	16
17.Risorse disponibili e vincoli finanziari .....	17
18.Obblighi in capo ai beneficiari .....	17
19.Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE .....	18
20.Anticorruzione e Trasparenza .....	18
21.Revoche .....	18
22.Controlli .....	19
23.Tutela della Privacy.....	19

## **Premessa**

Il presente Avviso per la richiesta di bonus assunzionali alle imprese è finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate in carico ai Centri per l'Impiego che hanno sottoscritto un Patto di servizio personalizzato ai sensi del D.Lgs. 150/15 o un Patto per il Lavoro ai sensi della L. 26/2019.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 1046/2016 ha individuato quale soggetto erogatore dei servizi qui disciplinati la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito per brevità "*FI.L.S.E.*"), soggetto *in house* della Regione Liguria, la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale.

I soggetti interessati a presentare domanda di incentivo sono tenuti ad attenersi alle previsioni e condizioni specificate nel presente Avviso, nelle "Modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi" approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 1021/2016, nel "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria" approvato con decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 e ss.mm.ii. e nel "Manuale dei controlli di primo livello dell'Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020" approvato con decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525, nonché alla modulistica messa a disposizione da *FI.L.S.E.* nel corso della procedura. Le domande dovranno essere inviate direttamente a *FI.L.S.E.* così come definito al Paragrafo 8 del presente Avviso.

Con nota prot. 0011658 del 10 luglio 2019, *FI.L.S.E.* ha comunicato al Settore regionale Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego, l'importo delle risorse residue maturate nell'ambito dell'Avviso per la realizzazione della Linea B "Bonus occupazionali" del Piano Over 40. Sulla scorta di tale intervento di agevolazione all'inserimento lavorativo di adulti disoccupati di età superiore ai 40 anni, Regione ha inteso ampliare il target di destinatari del beneficio economico riconoscibile alle imprese, con almeno un'unità operativa sul territorio ligure, che assumano persone con i requisiti di cui al par. 5 del presente Avviso.

### **1. Riferimenti legislativi e amministrativi**

#### **Riferimenti Comunitari**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel settore agricolo);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento (UE) n. 2016 del 29/8/2017 (Atto delegato) recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9.11.2018 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo

Sociale Europeo 2014-2020"per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia.

### **Riferimenti Nazionali**

- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021;
- decreto legislativo 11 aprile 1998, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- l'articolo 192 del citato d.lgs. 50/2016, sul regime speciale degli affidamenti in house, che ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- decreto 31 maggio 2017, n. 115 regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 53, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione;
- decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Piano nazionale Industria 4.0 per il 2017-2020, previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

### **Riferimenti Regionali**

- legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
- legge regionale 10 aprile 2015 n.15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56";
- legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 "Legge sulla crescita";
- legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2019";
- legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 "Legge di stabilità per la Regione Liguria per l'anno finanziario 2019";
- legge regionale 27 dicembre 2018, n. 31 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019 - 2021";

- regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni));
- deliberazione del Consiglio Regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d'atto del Programma operativo regionale FSE 2014/2020 nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2016, n. 1021 avente ad oggetto "Approvazione modalità operative per l'esecuzione dei compiti dell'Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020" e ss.mm.ii;
- deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2016, n.1046 con la quale è stato approvato il Piano "Over 40", percorsi occupazionali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con più di 40 anni di età;
- deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2017, n. 416 con la quale è stato integrato l'Avviso per la richiesta di Bonus Occupazionali alle imprese per favorire l'inserimento lavorativo;
- deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 617 con la quale è stata approvata la proroga del termine delle operazioni Linea A del Piano OVER40 e la riapertura dell'Avviso della Linea B per la richiesta bonus occupazionali per favorire inserimento lavorativo persone con più di 40 anni di età e nuove Disposizioni Applicazione;
- deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2017, n. 915 "Approvazione della disciplina regionale di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria";
- deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018 n. 317 "Approvazione nuovi Indirizzi Operativi dei servizi al lavoro resi dai Centri Impiego della Regione Liguria in attuazione D.Lgs 150/2015, approvati con DGR 774/2016 e perfezionati con DGR 287/2017";
- deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 "Disposizioni in merito all'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti Pubblici";
- deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2019, n. 149 "Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti a lavoratori privi di lavoro o a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi aziendali - F.A.S.T. Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale";
- deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2019, n. 573 "Approvazione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti ai lavoratori in cerca di occupazione in carico ai Centri per l'Impiego liguri denominato Progetto "P.A.S.C.AL" Politiche Attive per lo Sviluppo delle Competenze e del Lavoro";
- decreto dirigenziale 6 giugno 2015, n. 1456 "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
- decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 avente ad oggetto "Approvazione "Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria";
- decreto dirigenziale 16 marzo 2017, n. 1216 "Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni

- finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto del dirigente n. 5117 del 07 novembre 2016”;
- decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;
  - decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6526 avente ad oggetto “Modifica e integrazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117”;
  - circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
  - circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  - nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato che FILSE S.p.A. è stata iscritta nell’Elenco di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
  - nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FILSE S.p.A risulta iscritta nell’elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 50/2016;
  - linee guida per la certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
  - Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009;
  - Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015.

## **2. Riferimenti programmatici**

1. Le misure di cui al presente Avviso sono attivate a valere sull’Asse 1 “Occupazione” del POR FSE 2014-2020 sulla seguente priorità d’investimento, Obiettivi specifici e Azioni dell’Accordo di Partenariato (AdP):

<b>Asse</b>	<b>Priorità d'investimento</b>	<b>Obiettivo specifico</b>	<b>Azione Accordo di Partenariato (AdP)</b>	<b>Strumento di gestione</b>
Asse 1 - Occupazione	8i	RA 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (2)	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	Bonus assunzionale

Per il dettaglio delle azioni finanziabili si rimanda al successivo Paragrafo 4.

### **3. Finalità dell'Avviso**

1. Il presente Avviso, che rappresenta un'estensione degli obiettivi previsti dalla linea B del "Piano Over 40" in termini di tipologie di destinatari, si inserisce nell'ambito delle linee programmatiche di Regione Liguria in materia di occupazione in modo coordinato e ad integrazione di altre progettualità cofinanziate dal POR FSE (progetto F.A.S.T., progetto P.A.S.C.AL) e da risorse comunitarie e nazionali (programma Garanzia Giovani Liguria), messe in campo per agevolare la collocazione e/o ricollocazione di persone in cerca di occupazione residenti o domiciliate in Liguria, mediante strumenti di politica attiva e la cooperazione pubblico-privata tra Centri per l'Impiego e Soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro.
2. Mediante il presente Avviso si intende promuovere un'occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese del tessuto produttivo ligure ad assumere lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale (anche a scopo di somministrazione), graduando l'importo del beneficio riconoscibile in base al tipo e alla durata del contratto.
3. Nello specifico, in linea con le finalità del POR FSE, l'Avviso mira a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di disoccupati giovani e adulti in carico ai Centri per l'Impiego, anche in riferimento alle categorie più fragili del mercato del lavoro e che si trovano a rischio di esclusione.
4. Gli incentivi economici di cui al presente Avviso sono volti ad aumentare l'occupabilità delle persone che hanno difficoltà ad integrarsi nel mercato del lavoro e si pongono in una logica di completamento del percorso occupazionale individuale

iniziato dalla persona che ha sottoscritto un Patto di servizio personalizzato (PsP), ai sensi del Dlgs 150/2015 o di un Patto per il Lavoro ai sensi della L. 26/2019 presso il Centro per l'impiego ligure di competenza, partecipando alle azioni in esso previste.

#### **4. Azioni finanziabili**

1. Le azioni finanziate dal presente Avviso consistono in Bonus Assunzionali erogati in favore delle imprese beneficiarie definite al Paragrafo 6 che assumono o che inseriscono in qualità di soci lavoratori.
2. I rapporti di lavoro, o di socio lavoratore, per i quali si richiede l'agevolazione devono essere oggetto dell'apposita comunicazione obbligatoria dell'assunzione.
3. In caso di assunzione le tipologie contrattuali ammesse agli incentivi sono le seguenti:
  - a) contratto a tempo indeterminato che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali;
  - b) contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore a sei mesi, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
4. La specificazione delle tipologie contrattuali ammissibili all'incentivo, nonché dei relativi importi riconoscibili, sono definite ai successivi paragrafi 9 e 11.

#### **5. Destinatari**

1. Sono destinatari del presente avviso le persone, giovani e adulte, residenti o domiciliate in Liguria, disoccupati<sup>1</sup> ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e/o lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che abbiano ricevuto la lettera di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso (ex art.19 c.4 del D.lgs. 150/2015), che:
  - hanno rilasciato Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) mediante portale regionale Mi Attivo o portale nazionale ANPAL;
  - sottoscritto un Patto di servizio, ai sensi del DLgs 150/2015 o un Patto per il Lavoro ai sensi della L. 26/2019, presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente;

---

<sup>1</sup>I destinatari disoccupati devono soddisfare uno dei seguenti requisiti:

- non svolgano attività lavorativa sia di tipo dipendente che autonomo;
- svolgano attività lavorativa in forma subordinata o autonoma ma con un reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



- hanno portato a termine almeno una delle azioni di politica attiva concordate all'interno del Patto stesso, ivi comprese quelle erogate da soggetti pubblico-privati accreditati ai sensi della dGR 915/2017 o autorizzati con regime nazionale, in data antecedente all'assunzione che determina la richiesta di Bonus occupazionale da parte dell'azienda.
2. Per beneficiare del bonus occupazionale l'azienda deve aver effettuato l'**assunzione a decorrere dalla data del 01/09/2019** del presente avviso secondo le modalità definite al paragrafo 8.

## **6. Beneficiari**

1. Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 01/09/2019 i destinatari di cui al paragrafo 5 in qualità di dipendenti presso unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al paragrafo 9. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi che assumono, a decorrere dalla data del 01/09/2019, i destinatari di cui al paragrafo 5 in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al paragrafo 9.
2. Per l'individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti, che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l'assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge 68/1999;
- essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
- non avere in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

## **7. Soggetto Concedente ed Erogatore**

1. Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è la società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (di seguito FI.L.S.E.), la cui azione si inquadra prevalentemente nell'ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del

sistema produttivo regionale. FI.L.S.E. risulta il soggetto maggiormente idoneo ad effettuare l'attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi comunitari per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, dotandosi di un'infrastruttura informatica idonea alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo, in particolare con riferimento all'Avviso per incentivi del Programma Over 40 di cui alle d.G.R. 1046/2016 e 617/2018, all'Avviso per incentivi nel Settore del Turismo di cui alla d.G.R. 58/2018 "Approvazione del Patto del lavoro nel settore del Turismo e dell'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico" e al nuovo Avviso per incentivi nel Settore del Turismo di cui alla d.G.R. 574/2019 "Approvazione del nuovo "Patto del lavoro nel Settore del Turismo" e dell'Avviso per l'erogazione di bonus occupazionali nel settore turistico";

2. Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all'articolo 2 in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus Assunzionale, concesso ed erogato da FI.L.S.E costituisce un'operazione all'interno dell'unica procedura di attivazione
3. Le attività che saranno affidate a FI.L.S.E. in qualità di Soggetto Attuatore della misura ed i relativi obblighi verranno precisati in una specifica convenzione contenente anche le modalità di gestione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al presente Avviso. La validità della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino ad avvenuta conclusione della attività previste dal Progetto.

## **8. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande**

1. Possono presentare domanda di contributo i beneficiari di cui al paragrafo 6 che abbiano proceduto – al momento della domanda stessa - all'assunzione di lavoratori presso una unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti, o all'assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi.
2. *Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente Avviso, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it), oppure dal sito [filseonline.regione.liguria.it](http://filseonline.regione.liguria.it), compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.*
3. Pena l'inammissibilità della domanda stessa, dovrà essere inviata a decorrere **dal giorno 01/10/2019** e fino **al giorno 30/12/2020**.
4. Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
5. In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente il 30 dicembre 2020, ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.

6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.
8. L'istruttoria delle domande di Bonus viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello. Non sono previste graduatorie di ammissione, le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l'ordine cronologico è determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data con contestuale esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà con sorteggio.
9. La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
10. Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n. 2.

## **9. Tipologie contrattuali ammesse ai bonus assunzionali**

1. Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al paragrafo 11 sono le seguenti:
  - a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data dell'01/09/2019 e, se part-time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 10;
  - b) contratti di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, stipulati a decorrere dalla data dell'01/09/2019 di durata pari o superiore ai 6 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
2. Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, inizialmente di durata inferiore alla durata minima di cui alla lettera b) e fermo restando gli altri requisiti di cui alla lettera b) sia prorogato, l'incentivo sarà riconosciuto nella misura definita al paragrafo 11 tabella A) purché il contratto abbia durata complessiva pari o superiore a sei mesi.
3. In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo del presente Avviso, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come indicato al paragrafo 11 tabella B). Tale beneficio ulteriore è concesso nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della domanda di bonus per la proroga del contratto in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.

4. Non è invece riconosciuta alcuna maggiorazione, in caso di interruzione del contratto a tempo determinato e nuova attivazione dello stesso e nel caso in cui ci sia un'interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato nei confronti di uno stesso lavoratore. Si precisa pertanto che, ad eccezione delle casistiche di proroga e trasformazione, la medesima azienda non potrà presentare una seconda domanda di incentivo per lo stesso lavoratore.
5. Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato la domanda per ottenere il presente Bonus dovrà essere presentata dall'impresa utilizzatrice.
6. Non sono invece ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:
  - a) contratti di apprendistato;
  - b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
  - c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
  - d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
  - e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
  - f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente paragrafo.
7. I lavoratori per i quali si richiede l'incentivo non devono aver svolto attività lavorativa a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti l'assunzione nell'impresa richiedente o:
  - in altra impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
  - in altra impresa nella cui compagine sociale o nei cui organi amministrativi siano presenti il legale rappresentante, i soci, i titolari di cariche o qualifiche o qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
  - in altra impresa il cui titolare sia legale rappresentante, socio, titolare di cariche o qualifiche o altro soggetto facente parte degli organi societari della richiedente ovvero il coniuge o parente o affine entro il terzo grado in linea diretta o collaterale del medesimo.
8. Ai fini della concessione del Bonus Assunzionale, le imprese dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi (regolarità contributiva / DURC).
9. Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile.
10. L'assunzione a tempo indeterminato come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria così come definito al paragrafo 10.

## **10. Modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto**

1. L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale (tenendo quindi conto delle nuove assunzioni) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale. Per il calcolo dell'incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
2. Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, così come riportato dalla Circolare INPS n 48/2018 punto 7.1, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
  - dimissioni volontarie;
  - invalidità` ;
  - pensionamento per raggiunti limiti d'età` ;
  - riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
  - licenziamento per giusta causa.
3. La formula che determina l'incremento occupazionale netto è la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell'ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l'incentivo - Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0
4. Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalità di calcolo dell'incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.

## **11. Importo del bonus assunzionale**

1. Il Bonus Assunzionale ha un valore variabile in funzione della tipologia di contratto, secondo le modalità sintetizzate nella tabella di seguito riportata:

### **Tabella A)**

<b>Tipologia contrattuale di occupazione</b>	<b>Importo base</b>
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.	€ 6.000

b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore ai 12 mesi.	€ 4.000
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con Contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore ai 12 mesi.	€ 2.000

2. In caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo del presente Avviso, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:

**Tabella B)**

<b>Tipo di contratto</b>	<b>Durata iniziale del contratto</b>	<b>Incentivo già riconosciuto</b>	<b>Proroga o trasformazione del contratto</b>	<b>Maggiorazione applicabile all'incentivo già riconosciuto</b>
Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione)	≥ 6 mesi e <12 mesi	€ 2.000,00	Fino a ≥ 12 mesi	€ 2.000,00
	≥ 6 mesi e <12 mesi	€ 2.000,00	Trasformazione a tempo indeterminato	€ 4.000,00
	≥ 12 mesi	€ 4.000,00		€ 2.000,00

3. La maggiorazione di cui alla Tabella B del punto 2, sarà concessa a fronte della presentazione di un'apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all'atto dell'istanza iniziale.
4. Nel caso di interruzione temporale tra un'assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non sarà riconosciuta la suddetta maggiorazione.
5. In caso di lavoro a tempo parziale (comunque superiore a 24 ore settimanali), l'importo è ridotto per la percentuale rapportata all'orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento

## **12. Premialità**

1. Gli importi di cui al paragrafo 11 sono singolarmente incrementati del 30% se riguardano persone disabili iscritte al collocamento mirato assunte oltre l'obbligo previsto ai sensi della Legge 68/1999.
2. Gli importi di cui al paragrafo 11 sono singolarmente incrementati del 10% se riguardano persone facenti parte di un nucleo familiare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 del recante "Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
3. L'importo del Bonus Assunzionale così come previsto al paragrafo 11 è incrementato del 10% nel caso in cui l'impresa abbia stipulato, a decorrere dal 01/01/2019, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro. Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all'istanza il modulo di cui all'**Allegato 2**.
4. Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.

## **13. Regime de minimis**

I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro 100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell'arco di 3 esercizi finanziari. Il richiedente rilascia al momento della presentazione della domanda di contributo, idonea dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa - dall'impresa unica di cui il richiedente fa parte, qualora ricorra la fattispecie di cui all'art. 2, par. 2 del Reg. n. 1407/2013 - nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione fino al momento della concessione dell'agevolazione.

Si rimanda altresì:

- alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;



#### **14. Principi orizzontali**

I progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso sono selezionati e sviluppati in conformità ai principi stabiliti dagli art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" e 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento (UE) 1303/2013 quali recepiti e declinati all'interno della Sezione 11 del POR FSE.

#### **15. Erogazione dei bonus assunzionali**

1. I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime "de minimis" su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso.
2. I beneficiari di cui al paragrafo 6 che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi:
  - i primi sei mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al paragrafo 11 lettera c);
  - i primi dodici mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al paragrafo 11 lettera a) e b).
3. I beneficiari di cui al paragrafo 6 che hanno provveduto ad assumere più lavoratori presentano un'unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi, ai fini dell'erogazione dei Bonus Assunzionali, previsti per le diverse tipologie contrattuali.
4. In caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, decorsi almeno sei mesi, verrà riconosciuto il bonus di cui alla lettera c) tabella a) del paragrafo 11.
5. In caso di scioglimento del contratto a tempo determinato decorsi almeno sei mesi, verrà riconosciuto il bonus di cui alla lettera c) tabella a) del paragrafo 11.
6. In caso di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, decorsi almeno dodici mesi, verrà riconosciuto il bonus di cui alla lettera b) tabella a) del paragrafo 11.
7. In caso di scioglimento di contratti a tempo indeterminato a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, decorsi almeno dodici mesi, prima dei 24 mesi vi è l'obbligo di restituire la differenza tra il bonus percepito e il bonus di cui alla lettera b) del paragrafo 11.
8. Ai fini dell'erogazione del Bonus Assunzionale, le imprese dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi.



## **16. Cumulabilità del bonus con altre forme di Incentivo all'occupazione**

I Bonus Assunzionali previsti dal presente documento non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare di "Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea".

In sede di presentazione della domanda di contributo, l'azienda deve dichiarare di "Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea".

## **17. Risorse disponibili e vincoli finanziari**

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso quale dotazione finanziaria per le finalità di cui al par. 3 e le azioni di cui al paragrafo 4, per l'annualità 2019, sono complessivamente pari a 1.800.000 euro a valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, Asse 1 – PdI 8i – Ob. spec. 8.5.

## **18. Obblighi in capo ai beneficiari**

È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:

- a) utilizzare, per assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l'accreditamento del contributo concesso;
- b) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
- c) mantenere, per il periodo di 2 anni successivi alla data dell'assunzione per la quale si richiede il contributo di cui alle presenti disposizioni, l'impresa attiva e localizzata nel territorio regionale;
- d) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- e) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 11 tabella a) lettera c), la posizione occupazionale creata per almeno sei mesi;
- f) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al paragrafo 11 tabella a) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno dodici mesi;
- g) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 11 tabella a) lettera a), la posizione occupazionale creata per almeno due anni;

- h) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 6 fino al momento della richiesta di erogazione del bonus occupazionale salvo quanto disposto nei punti precedenti;
- i) accettare durante l'intervento le verifiche e i controlli di cui al successivo paragrafo 21;
- j) dare evidenza del sostegno del POR FSE secondo le indicazioni che verranno fornite da FI.L.S.E.
- k) comunicare, su richiesta di Regione o FI.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all'impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all'orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell'impresa.

## **19. *Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE***

1. Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l'opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l'esposizione di targhe e cartelli e l'apposizione dell'emblema europeo. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà informare che l'operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE (punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013).
2. In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.
3. I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell'ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria. Il frontespizio è riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli dei beneficiari possono essere inseriti nel piè di pagina.

## **20. *Anticorruzione e Trasparenza***

1. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato dall'amministrazione regionale sul sito istituzionale della Regione Liguria. Nell'elenco saranno indicati i beneficiari, la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
2. FILSE provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet [www.filse.it](http://www.filse.it) alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii..

## **21. *Revoche***

1. I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:
  - a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 20, nonché a quanto previsto dal presente Avviso;

- b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
  - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata;
  - d) il beneficiario abbia rinunciato all'intervento;
  - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
2. Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.

## **22. Controlli**

1. I competenti Organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
3. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell'art. 75 del Decreto sopra citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.

## **23. Tutela della Privacy**

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso "Allegato 1"